



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.17939/A//Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente I e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: "Proposta di legge "Norme regionali in materia di erogazione e di rendicontazione dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari"
Reg. Gen. n. 375**

Ad iniziativa dei Consiglieri G.Salvatore, A.Marino, F.Martusciello, S.Nappi, G.Oliviero.
Depositata in data 10 luglio 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**
- II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 6 LUG. 2012

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme regionali in materia di erogazione e di rendicontazione dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari”

*Ad iniziativa dei Consiglieri Salvatore, Marino, Martusciello, Nappi,
Oliviero.*

(Registro Generale numero 375)



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La proposta di legge intende disciplinare la materia dei contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari, prevista dallo Statuto regionale all'articolo 40, terzo comma.

La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2004, n. 12.

Le norme dell'articolo 3 della L.R. n. 6/1972, sono state più volte modificate dalle LL.RR. 11/1973, 6/1977, 50/1978, 20/1987, 14/1988 e, da ultimo, dall'articolo 1 della L.R. 10/1996.

E' noto che la configurazione giuridica dei gruppi consiliari non è di facile definizione perché essi hanno una doppia "anima": da un lato, sono strutture interne all'Assemblea, dall'altro si trovano in rapporto con i partiti politici (R. Bin, la disciplina dei Gruppi, in AA.VV., il Parlamento, Padova 2001, 87 ss.).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 187 del 1990 ha affermato che *"i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri"*; con la sentenza n. 49 del 1998 ha definito i Gruppi quali *"riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante"*.

Proprio per la osservata rilevanza che i Gruppi assumono per la Istituzione Regione, si è inteso disciplinare compiutamente l'assegnazione del contributo per il funzionamento dei Gruppi di cui all'articolo 40, comma terzo, dello Statuto regionale.

Il sistema ed i procedimenti individuati con la proposta di legge sono finalizzati al migliore utilizzo dei contributi per il funzionamento dei Gruppi con l'espresso divieto (art. 2, secondo comma) di tutte le attività non compatibili con la *ratio legis* del contributo.

A tale scopo, si è individuato un procedimento di monitoraggio e di rendicontazione (articoli 3 e ss.) dei contributi con cui si è tenuto conto della particolare natura "politica" delle attività dei Gruppi consiliari, nonché delle competenze istituzionali dell'Ufficio di Presidenza che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 40 dello Statuto regionale, è competente (articolo 5) per la verifica della regolarità di spesa dei contributi per il funzionamento dei Gruppi.

Si aggiunge che la proposta di legge non comporta incremento degli oneri finanziari a carico del bilancio, in quanto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, dello Statuto regionale, l'assegnazione dei contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari è decisa annualmente dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito della dotazione finanziaria prevista in sede di approvazione del bilancio consiliare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, dello Statuto regionale, nonché ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 7/2002.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.1

1. Con la presente legge la Regione Campania disciplina criteri e modalità per l'erogazione e per la rendicontazione del contributo per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari previsto dall'art. 2, punto 5) della legge 6 dicembre 1973, n. 853, di seguito denominato "contributo per funzionamento gruppi".
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nei 30 giorni successivi alla presente legge regola la spesa di funzionamento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.2

1. Il contributo per funzionamento gruppi è assegnato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è liquidato ogni mese ed è ripartito in quote fisse corrisposte a ciascun gruppo in forma associata, quale ne sia la consistenza numerica, ed a ciascun consigliere regionale iscritto ad un gruppo.
2. E' fatto divieto di utilizzare, anche parzialmente, i contributi per funzionamento gruppi al fine di:
 - a) finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici dei partiti o di movimenti politici o di articolazioni politico-amministrative e/o raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
 - b) corrispondere compensi ai consiglieri regionali per eventuali prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.3

1. Al fine di implementare gli strumenti di monitoraggio sull' utilizzo degli stanziamenti erogati ai sensi della presente legge per le esigenze funzionali, è fatto obbligo a ciascun Presidente di gruppo di provvedere, o delegare, allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
 - a) registrare mensilmente ogni atto di funzionamento e l'importo della relativa spesa documentata e sostenuta per il compimento del medesimo atto con la quota del contributo per funzionamento gruppi assegnata rispettivamente al consigliere iscritto ad un gruppo o al Presidente di gruppo;
 - b) a redigere e ad approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione analitica della gestione contabile di tutti i fondi assegnati per sostenere le spese di funzionamento ed amministrati nell'anno precedente, anche indicando l'importo di eventuali avanzi o disavanzi di gestione;
 - c) a trasmettere, la rendicontazione analitica di cui alla lettera b), nei termini ivi previsti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel caso di Presidente di gruppo;
 - d) a custodire direttamente presso i propri uffici la documentazione contabile prodotta in relazione alle attività di cui alle lett. a), b) e c).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.4

1. Qualora un gruppo consiliare sia cessato e non risulta essere presente nella nuova legislatura, colui che ha rivestito la carica di Presidente del gruppo cessato provvede a trasferire al patrimonio regionale l'avanzo di gestione eventualmente restante a residuo.
2. I Gruppi consiliari cessati nel corso della legislatura per i quali viene verificata l'avvenuta confluenza o raggruppamento in altri gruppi conservano la disponibilità dell'avanzo di gestione eventualmente restante a residuo.
3. Nel caso di cessazione di un gruppo consiliare che non risulta essere presente nella nuova legislatura, colui che ha rivestito la carica di Presidente del gruppo cessato provvede in ogni caso a trasferire al patrimonio regionale l'avanzo di gestione eventualmente restante a residuo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.5

1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a verificare la regolarità della redazione della rendicontazione analitica trasmessa da ciascun Presidente di gruppo e di quella eventualmente trasmessa su richiesta da ciascun consigliere iscritto ad un gruppo ed a tal fine può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti.
2. All'esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, emette una certificazione di regolarità contabile distintamente per ogni gruppo consiliare.
3. Nel caso in cui dall'accertamento risultano irregolarità nella redazione della rendicontazione analitica ovvero se non risulta adempiuto l'obbligo di trasmissione della medesima, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della quota successiva del contributo per funzionamento gruppi, indicando un termine, non superiore a 30 giorni, per la regolarizzazione.
4. Qualora l'irregolarità non sia sanata, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a trattenere dai contributi per funzionamento gruppi relativi all'anno successivo una somma pari agli importi di cui non è stata trasmessa documentazione contabile ovvero la medesima si stata ritenuta irregolare all'esito delle verifiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.6

1. L' Ufficio di Presidenza, all'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione di gruppi consiliari, eroga i contributi per funzionamento gruppi a decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio regionale. I contributi successivi sono erogati il primo giorno di ogni mese dell'anno.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.7

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a definire le specifiche modalità secondo le quali devono essere svolti gli adempimenti di cui all'art. 3, ivi compresa la predisposizione di apposita modulistica di ciascun Presidente di gruppo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta incremento degli oneri finanziari a carico del bilancio, in quanto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, dello Statuto regionale, l'assegnazione dei contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari è decisa annualmente dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito della dotazione finanziaria prevista in sede di approvazione del bilancio consiliare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, dello Statuto regionale, nonché ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 7/2002.